



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.5.2022
COM(2022) 193 final

2022/0137 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo globale sul trasporto aereo
tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l'Unione
europea e i suoi Stati membri**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 6 maggio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e i suoi Stati membri, con riserva della conclusione dell'accordo stesso.

Scopo della presente proposta è approvare la conclusione dell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nella comunicazione *Una strategia per l'aviazione in Europa*¹, la Commissione sottolinea che "adottando un'ambiziosa politica estera per l'aviazione mediante la negoziazione di accordi globali, con una particolare attenzione ai mercati in espansione, l'UE può contribuire a migliorare l'accesso al mercato e le opportunità di investimento per l'aviazione europea in importanti mercati esteri, aumentando la connettività internazionale dell'Europa e garantendo condizioni di mercato eque e trasparenti per le compagnie aeree dell'UE".

La comunicazione della Commissione dal titolo *Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro* (COM (2020) 789 final) invita a trasformare l'Unione nel polo di connettività mondiale. Come spiegato nella comunicazione, per conseguire tale obiettivo, "è essenziale garantire una concorrenza internazionale non falsata, la reciprocità e pari condizioni". Nella comunicazione si annuncia che "la Commissione continuerà inoltre a promuovere il ricorso a norme tecniche, sociali, ambientali e di concorrenza europee [...] nelle relazioni con singoli paesi non appartenenti all'UE, in tutti i modi di trasporto" e "continuerà ad approfondire le relazioni in materia di trasporti, anche con i partner strategici [...] principali, e svilupperà ulteriormente i legami con i nuovi partner internazionali, come le economie emergenti e in rapida espansione".

Gli Stati membri dell'ASEAN sono tra le economie a più rapida crescita al mondo e, insieme, rappresentano un mercato di oltre 650 milioni di persone. Con 11,2 milioni di passeggeri nel 2019, l'ASEAN è collettivamente il 13° partner più importante dell'Unione nel settore dell'aviazione, con un forte potenziale di ulteriore crescita. Gli attuali accordi bilaterali in materia di aviazione tra gli Stati membri dell'UE e i singoli Stati membri dell'ASEAN prevedono un accesso reciproco al mercato, che rimane diseguale da una coppia di paesi all'altra. In tali accordi bilaterali mancano inoltre adeguate disposizioni su determinate questioni, come la concorrenza leale, la trasparenza o le questioni sociali, che sono essenziali per evitare gli abusi su un mercato liberalizzato.

L'accordo affronta, nei confronti dell'ASEAN, l'obiettivo della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente di trasformare l'Unione nel polo di connettività mondiale.

Agevolando i collegamenti diretti dall'UE agli Stati dell'ASEAN, l'accordo contribuirà a ridurre la dipendenza dai voli in coincidenza attraverso hub nei paesi terzi. Ciò non solo andrà a vantaggio dei vettori dell'Unione, ma ridurrà anche l'impronta ambientale dei singoli viaggi

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Una strategia per l'aviazione in Europa*, COM(2015) 598 final del 7.12.2015.

UE-ASEAN, accorciando le rotte di volo e riducendo il numero di operazioni di decollo e atterraggio, in linea con gli obiettivi della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo (COM (2019) 640 final).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei fra Stati membri e singoli Stati membri dell'ASEAN. Possono tuttavia continuare ad essere esercitati i diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non previsti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

A norma del regolamento (UE) 2019/712² sulla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, qualsiasi misura adottata sulla base del regolamento stesso deve rispettare gli obblighi internazionali, compresi quelli del presente accordo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia delle intese vigenti stipulate tra i singoli Stati membri e i singoli Stati membri dell'ASEAN. Per tutti i vettori aerei dell'Unione, l'accordo crea contemporaneamente parità e uniformità di condizioni per l'accesso al mercato e stabilisce nuove disposizioni per la cooperazione e la convergenza tra l'Unione europea e gli Stati membri dell'ASEAN a livello di regolamentazione in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell'Unione.

L'intervento dell'Unione consentirà di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

L'accordo consente l'applicazione simultanea delle condizioni in esso previste ai 27 Stati membri, senza alcuna discriminazione e con benefici per tutti i vettori aerei dell'Unione indipendentemente dalla loro nazionalità. L'accordo comprende disposizioni esaustive in materia di sovvenzioni, pratiche anticoncorrenziali e trasparenza e solidi meccanismi per garantirne il rispetto, contribuendo in tal modo a creare condizioni di parità per i servizi aerei tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN e per i servizi aerei, operati tramite Stati membri dell'ASEAN, tra l'Unione e altre destinazioni. Nessuno degli accordi bilaterali vigenti degli Stati membri in materia di servizi aerei contiene disposizioni analoghe.

L'accordo garantisce inoltre a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso a opportunità commerciali, come quelle in materia di code-sharing, assistenza a terra, intermodalità e la possibilità di fissare liberamente i prezzi. Nell'accordo sono inoltre presenti disposizioni in

² Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 5).

materia sociale in linea con quelle incluse negli accordi commerciali internazionali dell'Unione, che impegnano le parti a migliorare le politiche sociali e del lavoro conformemente ai loro impegni internazionali, in particolare nel contesto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Da ultimo, ma non meno importante, istituisce un quadro di cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN per ridurre al minimo l'impatto del trasporto aereo sull'ambiente e, in particolare, per affrontare le emissioni di gas a effetto serra associate al trasporto aereo. Nessuno degli accordi bilaterali vigenti degli Stati membri in materia di servizi aerei contiene disposizioni analoghe.

- **Proporzionalità**

Gli Stati membri continueranno a svolgere i loro tradizionali compiti amministrativi nell'ambito del trasporto aereo internazionale, ma sulla base di norme comuni applicate in maniera uniforme.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 approva l'accordo a nome dell'Unione.

L'articolo 2 prevede la notifica del consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

L'articolo 3 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l'Unione europea e i suoi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione XXXX/XX del Consiglio, l'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l'Unione europea e i suoi Stati membri è stato firmato il XX, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Gli Stati membri dell'ASEAN sono tra le economie a più rapida crescita al mondo e i loro mercati dei servizi aerei hanno un forte potenziale di ulteriore crescita. L'accordo mira in particolare a garantire una concorrenza leale tra l'Unione e gli Stati membri dell'ASEAN, ad agevolare la graduale apertura del mercato e ad aumentare l'accesso alle rotte e la capacità, a vantaggio dei consumatori e dell'economia.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l'Unione europea e i suoi Stati membri è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica in cui esprime il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*